

1) Interpellanza urgente (n. 2-00703 del 6 maggio 2010) per segnalare le «problematiche inerenti alla liquidazione degli onorari degli avvocati che hanno esercitato il patrocinio a spese dello Stato»

Interpellanza urgente 2-00703 presentata da

SALVATORE VASSALLO giovedì 6 maggio 2010, seduta n.318

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:

l'entrata in vigore (10 luglio 2002) del testo unico - decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, ha sancito l'introduzione del cosiddetto patrocinio a spese dello Stato, estendendo nelle materie civili quanto vigente nel penale;

la normativa prevede che gli avvocati, iscritti in apposite liste presso l'ordine forense di appartenenza, possano patrocinare cause per cittadini con reddito inferiore ad 10.628,16 euro, previa delibera di ammissione dell'ordine forense del luogo presso cui va iniziata (o è già iniziata) la causa;

è fatto espresso divieto ai legali di prendere acconti dai clienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato;

i compensi dei difensori (competenze ed onorari) sono liquidati dal giudice nella misura della metà (le spese vive, quali ad esempio quelle di notifica, spesso sono anticipate dal difensore);

al termine di ogni procedimento giudiziario, l'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve presentare istanza di liquidazione al giudice (in base a quanto previsto dall'articolo 82 T.U. 115 del 2002 - come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311);

dopo che il Giudice ha emesso il decreto di liquidazione e dopo che questo è stato notificato alle parti in causa, viene trasmesso tutto all'ufficio competente, che provvede ad emettere il mandato di pagamento;

in taluni casi, come per il tribunale dei minori, possono trascorrere molti anni prima di arrivare alla liquidazione in quanto i giudici sovente optano per la erogazione del pagamento nella fase conclusiva del procedimento, che spesso coincide con il raggiungimento della maggiore età dei clienti ammessi al gratuito patrocinio;

per i procedimenti di adottabilità, che prevedono l'obbligo di nomina del difensore del minore, tale difensore è costretto a far ricorso all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

in vari importanti tribunali del Paese la situazione è grave. Ad esempio, nel caso di Bologna, a fronte di circa 900.000,00 euro di crediti maturati dagli avvocati, l'amministrazione centrale ne ha erogati solo 200.000,00 euro (con cui pagare anche le ritenute d'acconto). La conseguenza esiziale del ritardo nell'erogazione implica che i difensori sono costretti da anni ad attendere il pagamento delle loro note, in una situazione che ha generato incertezza e malcontento diffusi. Inoltre, nonostante l'impegno professionale profuso e le capacità dei singoli avvocati, le condizioni di contesto - ormai insostenibili - potrebbero indurre i legali a cancellarsi dagli elenchi del patrocinio gratuito, o, ancor peggio, a non fare più ricorso all'istituto del gratuito patrocinio, con ulteriore pregiudizio dei cittadini che non possono retribuire congruamente un difensore -:

se il Governo sia a conoscenza della grave situazione illustrata, di quali siano alla data odierna gli importi a debito dell'anno giudiziario nei confronti dei difensori che abbiano patrocinato a spese dello Stato e quali siano le misure che intende adottare al fine di garantire la giusta retribuzione degli operatori del settore, riconoscendo fattivamente l'importanza sociale del ruolo da essi svolto;

quali iniziative intenda prontamente assumere per garantire un diritto costituzionale anche ai cittadini meno abbienti.

«Salvatore Vassallo, Mario Barbi, Elisa Marchioni, Cinzia Capano, Matteo Colaninno, Carlo Emanuele Trappolino, Federico Testa, Recchia, Pier Fausto Esposito, Sandra Zampa, Simonetta Rubinato, Giampaolo Fogliardi, Lino Duilio, Luciana Pedoto, Lapo Pistelli, Tino Iannuzzi, Antonio La Forgia, Guglielmo Vaccaro, Gianluca Benamati, Emanuele Fiano, Iavno Strizzolo, Doris Lo Moro, Pierluigi Mantini, Antonio Cuomo, Antonio Misiani, Francesco Saverio Garofani, Dario Ginefra, Antonello Soro, Marco Causi, Salvatore Margiotta, Alessia Maria Mosca, Rodolfo Giuliano Viola, Ugo Sposetti, Giovanna Melandri, Maria Paola Merloni, Andrea Martella, Francesco Tempestini, Alessandro Naccarato, Giuseppe Berretta».

illustrazione

[SALVATORE VASSALLO](#). Signor Presidente, signor sottosegretario, come è noto, con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entrato in vigore nel 2002, quindi - lo sottolineo - in un'epoca nella quale era al Governo la stessa maggioranza attuale (nel periodo tra il 2001 e il 2006), è stato esteso il gratuito patrocinio dello Stato, in precedenza previsto solo per le materie penali, anche alle materie civili.

Vorrei sottolineare che l'assegnazione delle cause ad avvocati che danno la loro disponibilità per il gratuito patrocinio avviene attraverso un procedimento abbastanza rigoroso. Infatti, questi avvocati sono inseriti in apposite liste presso l'ordine forense e possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato soltanto i soggetti che abbiano un reddito annuo molto basso, ovvero inferiore ai 10.600 euro. Inoltre, c'è un vaglio preventivo da parte dell'ordine degli avvocati sul contenuto delle controversie in questione. Soltanto qualora l'ordine valuti che le istanze poste dai richiedenti siano meritevoli di tutela esse vengono assegnate al patrocinio gratuito a spese dello Stato. Terzo punto importante, per le ragioni che ho appena detto, le categorie che usufruiscono di questa opportunità sono prevalentemente quelle deboli.

Faccio tre esempi che rendono bene l'idea di quali siano i tipi di soggetti che usufruiscono del patrocinio a spese dello Stato. Si tratta innanzitutto in grande misura di disoccupati, di persone che hanno un reddito basso perché hanno perso il lavoro, in molti casi hanno bisogno di assistenza legale proprio perché hanno cause di lavoro in corso. In secondo luogo, molto spesso si tratta di donne, forse questa è la categoria che in misura più ampia usufruisce del gratuito patrocinio; molto spesso si tratta di donne che non hanno reddito o hanno un reddito molto basso e fanno causa per ragioni legate al diritto di famiglia, si parla di separazioni o comunque di controversie di vario genere che hanno carattere civile; è importante segnalare che soprattutto nella materia dello *stalking*, per esempio, la stessa maggioranza di centrodestra quando fu approvata la legge mise molta enfasi sul fatto che fosse necessario sostenere le donne che avanzano cause per questa ragione anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato. In terzo luogo, in molti casi si tratta di minori che devono essere necessariamente patrocinati a spese dello Stato, ad esempio nel caso di minori che siano dichiarati in stato di adottabilità quando esista una controversia sulla dichiarazione di adottabilità perché i genitori naturali si sono opposti alla decisione del giudice di estrometterli dalla potestà genitoriale. Si tratta quindi di casi molto delicati, di categorie deboli che certamente sono meritevoli di tutela e che il nostro ordinamento giustamente garantisce, a partire dal 2002 anche per

gli aspetti civili, attraverso l'istituto del patrocinio gratuito o più correttamente del patrocinio a spese dello Stato.

Va anche detto che una volta che un soggetto sia stato affidato alla difesa di un legale attraverso questo istituto, le procedure per il riconoscimento del compenso e la liquidazione sono anch'esse piuttosto rigorose, complicate e lunghe. In particolare nel caso del diritto di famiglia e della tutela dei diritti dei minori non è inusuale che il procedimento abbia compimento solo con il raggiungimento della maggiore età del minore stesso; quindi si può immaginare quanto sia lungo il procedimento per arrivare, dopo lo svolgimento del procedimento giudiziario, al decreto di liquidazione. Ebbene, è noto che questo problema ormai si sta diffondendo, anzi è già diffuso in tutti i tribunali italiani. Ho i dati del tribunale di Bologna ma ho elementi per ritenere che questo valga anche per tribunali di altre città del nord, del centro e del sud. Nel caso di Bologna ci sono 900 mila euro di crediti, un ammontare di impegni da parte del tribunale nei confronti di avvocati che hanno dato il gratuito patrocinio, con il decreto di liquidazione già emesso, ma a fronte di questo il Ministero della giustizia fa affluire nelle casse del tribunale solo 200 mila euro.

È chiaro che questo aspetto sta generando forti preoccupazioni da parte degli avvocati che hanno dato sinora la loro disponibilità, con proteste crescenti in tutti i tribunali italiani con il rischio che a un certo punto gli avvocati che fino ad ora lo hanno fatto decidano di ritirare la loro disponibilità al patrocinio a spese dello Stato oppure che assumano atteggiamenti che finiscono per bloccare il sistema; cominceranno a non segnalare ai loro potenziali clienti questa eventualità, anche qualora si tratti di soggetti che hanno i requisiti per chiedere legittimamente il patrocinio a spese dello Stato.

In questo modo è evidente che verrebbe meno la tutela di quei diritti così rilevanti che l'ordinamento cerca di tutelare attraverso questo istituto. È una situazione molto seria, molto grave e diffusa che, a causa della crisi economica, rischia di divenire ancora più seria per quanto riguarda le cause di lavoro.

Pertanto, chiediamo che il Governo, innanzitutto, fornisca qui oggi dati completi riguardo a tale situazione, cioè ci dica con precisione qual è l'ammontare degli importi a debito dell'amministrazione giudiziaria, possibilmente fornendo anche qualche elemento sul modo in cui questo ammontare è distribuito tra i diversi fori, e che, soprattutto, ci dica quali sono le misure che intende porre in essere per garantire intanto la corresponsione dei compensi dovuti agli avvocati e per evitare il rischio, che ho segnalato, che venga meno la tutela dei diritti per quelle categorie che dovremmo difendere (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha facoltà di rispondere.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Signor Presidente, in risposta all'onorevole Vassallo, desidero in primo luogo premettere che i pagamenti delle spese di giustizia - tra cui rientrano i compensi spettanti agli avvocati per prestazioni rese nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato - sono liquidati dagli uffici giudiziari secondo le modalità disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, contenente il testo unico delle spese di giustizia.

In particolare, l'articolo 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica dispone che l'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato ed al consulente tecnico di parte, sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento. Detta norma prevede inoltre che la liquidazione è effettuata «al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico» da parte del magistrato che ha proceduto. La liquidazione deve

avvenire sulla base della tariffa professionale vigente, tenendo conto, altresì, della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa (articolo 82 dello stesso testo unico).

Ciò premesso, risulta evidente che il primo fattore che incide sui tempi necessari per procedere al pagamento dei compensi spettanti ai difensori per il patrocinio a spese dello Stato è costituito, innanzitutto, dalla procedura prevista dalle norme vigenti, le quali consentono di liquidare quanto dovuto a tale titolo ai difensori solamente al termine di ciascuna fase o grado del processo, ovvero alla cessazione dell'incarico.

Detti compensi, una volta liquidati, vengono trasmessi agli uffici dei funzionari delegati i quali provvedono al pagamento, seguendo l'ordine cronologico con cui pervengono i documenti di spesa, nei limiti dei fondi che il Dicastero periodicamente accredita agli stessi funzionari delegati. Le spese di giustizia, infatti, nonostante la natura obbligatoria, possono essere saldate nei limiti dei fondi annualmente stanziati in bilancio.

In proposito, costituisce circostanza nota il fatto che la limitata consistenza degli stanziamenti di bilancio ha determinato, negli ultimi anni, un progressivo aumento del debito per spese di giustizia. In particolare, nell'anno 2008 è stato riscontrato un debito complessivo, per la generalità delle spese di giustizia, di 270 milioni di euro mentre, nell'anno 2009, è emerso un debito di circa 180 milioni di euro, di cui 30 milioni riferibili ai compensi liquidati ai difensori.

Al riguardo, il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che per le spese e gli onorari dei difensori e dei consulenti tecnici, poste a carico del capitolo di spesa n. 1360 - Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio - dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è stato previsto uno stanziamento pari a 328.332.480 euro per l'anno finanziario 2010 ed una disponibilità corrente di 201.573.707 euro in termini di competenza, e di 193.104.375 euro in termini di cassa. Sul predetto capitolo, con decreto n. 11932 sono stati assegnati, altresì, 60 milioni di euro in termini di cassa, per la copertura parziale dei residui accertati relativi al 2009, riguardanti i debiti dell'anno 2008.

Sempre sul capitolo 1360, con decreto di variazione di bilancio in corso di predisposizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009, saranno assegnati ulteriori fondi in termini di competenza e di cassa per un importo di 1.032.363 euro.

Inoltre, in applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008, concernente la velocizzazione dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, nell'anno finanziario 2009 sono stati assegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 21945, registrato il 3 luglio 2009 e n. 102146, registrato il 16 novembre 2009, complessivi 350 milioni di euro per l'estinzione dei debiti pregressi relativi agli anni 2007 e 2008.

Per ciò che concerne, infine, i crediti vantati dai difensori per il patrocinio a spese dello Stato presso il tribunale di Bologna, faccio presente che a tale tribunale, per far fronte a tutte le spese di giustizia dell'anno 2009, sono stati accreditati 1 milione 380 mila euro, a fronte di esigenze rappresentate, dallo stesso ufficio giudiziario, per circa 1 milione 830 mila euro.

Al medesimo tribunale, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio ed in linea con i fondi accreditati agli altri uffici giudiziari, è stato assegnato, quindi, il 75 per cento di quanto effettivamente richiesto provvedendosi, inoltre, all'estinzione del debito maturato nell'anno 2008.

Segnalo, infine, che con l'inizio del nuovo anno finanziario il Ministero della giustizia, nel rispetto del principio di annualità e di competenza della legge di bilancio, ha iniziato ad accreditare ai funzionari delegati i fondi necessari per il pagamento delle spese relative all'anno 2010.

Replica

SALVATORE VASSALLO. Signor Presidente, naturalmente i dati che ci ha fornito il signor sottosegretario dovranno essere oggetto di un esame analitico e magari di un confronto anche con i tribunali. Naturalmente, non ho motivo di dubitare che i dati che ci sono stati forniti siano corretti. Per il momento, mi sembra di poter rilevare che in termini di cassa, però, le somme stanziare, così come lo stesso sottosegretario ci ha riferito, siano di gran lunga inferiori a quelle che sarebbero necessarie per coprire il montante dei debiti assai cospicuo, che lo stesso sottosegretario ha segnalato, debiti che si sono accumulati ormai già da un paio di anni. Quindi, in realtà non si capisce bene come, con una disponibilità di cassa così esigua, che nel breve termine ammonterebbe, se non capisco male, a 60 milioni di euro, in concreto i tribunali possano far fronte ai debiti che si sono accumulati, alle legittime aspettative da parte degli avvocati e anche, come dicevo, alla loro preoccupazione che questo sistema non sia a regime sostenibile, se le decisioni di spesa del Ministero e soprattutto le effettive disponibilità di cassa messe a disposizione dei tribunali continueranno ad essere così incongruenti rispetto ai debiti maturati.

Dunque mi chiedo se, di fronte alla mancanza di una risposta effettiva, in concreto, il Governo stesso non debba cominciare a riflettere sull'ipotesi di considerare forme diverse di soluzione di questo problema, come potrebbe essere - così com'è stato ripetutamente chiesto dagli avvocati - un meccanismo più trasparente di compensazione dei crediti che sono stati da loro maturati, sugli oneri tributari che gravano sugli avvocati stessi, in particolare attraverso l'imposta sul valore aggiunto, l'IVA. Infatti, questo metodo renderebbe più chiaro il nesso tra l'impegno che lo Stato chiede agli avvocati nel momento in cui, come si è detto - attraverso un procedimento abbastanza trasparente e rigoroso - viene chiesto loro di sostenere e patrocinare soggetti degni di tutela e l'impegno che lo Stato assume, in quello stesso momento, di corrispondere un compenso.

Naturalmente - ripeto - sui dati sarà opportuno tornare a riflettere, ma al momento mi sembra che la risposta sia insufficiente e non credo risponda alle preoccupazioni degli avvocati, di cui ho detto anche in premessa.

2) Interpellanza urgente (n. 2-00808) del 16 settembre 2010 per richiedere informazioni circa le dotazioni «finanziarie in materia di spese di giustizia con particolare riferimento alle risorse per il gratuito patrocinio»

Interpellanza urgente 2-00808 presentata da

SALVATORE VASSALLO mercoledì 4 agosto 2010, seduta n.365

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:

in data 6 maggio 2010 (seduta 318) il primo firmatario della presente interpellanza urgente ha illustrato analogo iniziativa di sindacato ispettivo (n. 2-00703) per segnalare le «problematiche inerenti alla liquidazione degli onorari degli avvocati che hanno esercitato il patrocinio a spese dello Stato»;

le attività professionali in questione sono state modificate dall'entrata in vigore (1o luglio 2002) del testo unico, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, che ha sancito l'introduzione del cosiddetto patrocinio a spese dello Stato, estendendone l'applicabilità - in precedenza confinata al processo penale - alle materie civili;

il Sottosegretario di Stato per la giustizia - onorevole Maria Elisabetta Alberti Casellati - ha fornito, in occasione della richiamata interpellanza, una risposta di cui allora l'interpellante prese atto, riservandosi un esame analitico e un confronto anche con i tribunali, in particolare per gli aspetti che di primo acchito presentavano potenziali carenze di informazioni e argomentazioni contraddittorie;

dai dati raccolti dagli interpellanti emerge una situazione che da una parte smentisce, e comunque integra, le informazioni fornite dal Governo e, dall'altra sottolinea l'inadeguatezza della risposta del Ministero in termini di dotazione finanziaria e di adozione di politiche mirate in ambito giudiziario;

i competenti uffici del Ministro, riconosce che non «riesce a stabilire» (a quantificare o a comunicare) il dato, diviso per singola voce, relativo al fabbisogno finanziario, né a differenziare in forma analitica i crediti maturati su base annua dalle amministrazioni territoriali della giustizia, né appare in grado di indicare in forma rigorosa e attendibile l'entità delle risorse necessarie a sanare la condizione debitoria nei confronti degli avvocati che hanno esercitato gratuito patrocinio a spese dello Stato;

i dati riferiti e forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze per le spese e gli onorari dei difensori e dei consulenti tecnici (capitolo di spesa n. 1360) fanno capo a risorse «generali», «complessive», non essendo cioè possibile ricavare un dettagliato piano per capitoli di spesa;

similmente, il riferimento ai «60 milioni di euro assegnati con decreto n. 11932» in termini di cassa, per la copertura dei debiti residui relativi al 2009 (riguardanti cioè i debiti del 2008), non consente di rilevare le modalità attraverso cui il Ministero intenda coprire le necessità finanziarie per il 2009, né di valutare l'impatto dello stanziamento in decreto sulla situazione debitoria relativa al gratuito patrocinio per la quale il dipartimento per gli affari di giustizia produce una stima desunta dalla percentuale di risorse erogate sul totale delle spese necessarie;

in particolare, il Sottosegretario Alberti Casellati ha affermato che, «per far fronte a tutte le spese di giustizia dell'anno 2009», il Ministero ha accreditato al tribunale di Bologna «1 milione 380 mila euro, a fronte di esigenze rappresentate, dallo stesso ufficio giudiziario, per circa 1 milione 830 mila euro» e dunque «il 75 per cento di quanto effettivamente richiesto provvedendo, inoltre, all'estinzione del debito maturato nell'anno 2008»;

in realtà, per quanto concerne il tribunale di Bologna, il dirigente responsabile per le spese di giustizia del distretto della corte d'appello di Bologna ha confermato che a fronte di un fabbisogno di 1,8 milioni di euro (i dati in possesso degli interpellanti segnalano una situazione debitoria di circa 500 mila euro nei confronti dell'ufficio del funzionario delegato, e di 1,35 milioni verso l'ufficio ragioneria), è stato trasferito solo un quarto di quanto richiesto, per l'anno 2009;

ne consegue che i dati forniti dal sottosegretario Casellati appaiono agli interpellanti fuorvianti e largamente imprecisi; mentre afferma che è stato erogato il 75 per cento delle risorse richieste dal tribunale di Bologna, la proporzione risulterebbe, secondo fonti del medesimo Tribunale, esattamente inversa posto che nel distretto di Bologna è giunto solo il 25 per cento di quanto richiesto;

stando sempre a quanto riferito dal dirigente per le spese di giustizia del distretto della corte d'appello di Bologna, risulta che il Ministero sia a conoscenza del fatto che il fabbisogno finanziario, nel caso bolognese, è in crescita essendo raddoppiato negli ultimi due anni passando da 2,5 a 5 milioni di euro -:

se il Governo sia o meno a conoscenza della grave situazione illustrata, la quale, ad avviso degli interpellanti, smentisce quanto riferito dal Ministero in precedenza;

se il Ministero sia dunque in grado di fornire analiticamente gli importi a debito effettivi per anno giudiziario dal 2008 ad oggi - sia per il complesso delle spese di giustizia sia, nelle specifico, nei confronti dei difensori che abbiano patrocinato a spese dello Stato - quanto all'aggregato nazionale e con distinto riferimento ai tribunali di Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Torino, Catanzaro, Catania, Palermo, Venezia, Treviso, Bari, Roma;

quali azioni intenda intraprendere per assicurare la continuità nell'erogazione di un servizio teso a garantire un diritto costituzionale anche per i cittadini meno abbienti come sancito dagli articoli 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, assicurando una retribuzione degli operatori del settore corrispondente all'importanza sociale del ruolo da essi svolto.

«Salvatore Vassallo, Anna Rossomando, Luciana Pedoto, Marco Causi, Marco Carra, Simonetta Rubinato, Cinzia Capano, Doris Lo Moro, Matteo Colaninno, Michele Bordo, Marilena Samperi, Lanfranco Tenaglia, Pier Fausto Recchia, Giovanni Bachelet, Andrea Martella, Maria Paola Merloni, Manuela Ghizzoni, Alessandro Bratti, Carmen Motta, Donatella Ferranti, Luigi Nicolais, Maria Letizia De Torre, Sandra Zampa, Roberto Morassut, Ermete Realacci, Amalia Schirru, Sandro Gozi, Federico Testa, Rodolfo Giuliano Viola, Roberto Zaccaria, Alessandra Siragusa, Ettore Rosato».

Illustrazione (16 settembre 2010)

[SALVATORE VASSALLO](#). Signor Presidente, intendo illustrare l'interpellanza, che fa seguito ad un precedente atto di sindacato ispettivo del 6 maggio, nel quale abbiamo posto per la prima volta il problema in oggetto.

Il problema è noto: una legge del 2002 estende alla sede civile l'istituto del gratuito patrocinio e da alcuni anni molti avvocati che svolgono questo servizio non ricevono il compenso già liquidato. Si sta quindi bloccando complessivamente tale sistema, perché gli avvocati cominciano a rinunciare a svolgere il ruolo, non essendo certi che saranno compensati.

Il sottosegretario Alberti Casellati ha dato risposte ad una prima interpellanza che, a prima vista, sono apparse lacunose, contraddittorie e per alcuni aspetti anche inesatte. In questa sede riporterò solo gli esempi più vistosi. In relazione agli oneri che il Ministero ha maturato per l'anno 2009, con riferimento al 2008, si parla di cifre complessive che riguardano gli oneri maturati per il complesso delle spese di giustizia; quindi, non è chiaro per esempio in relazione a quell'anno quale sia effettivamente la dimensione del debito relativo alle spese per il gratuito patrocinio. Naturalmente sugli aggregati non è stato possibile fare verifiche puntuali, mentre tali verifiche sono state possibili con riferimento a informazioni che il sottosegretario ha fornito riguardo, ad esempio, al tribunale di Bologna.

Nel caso del tribunale di Bologna il sottosegretario Alberti Casellati ha riferito che per l'anno 2009 il Ministero ha trasferito al tribunale il 75 per cento delle risorse richieste (per un complessivo ammontare di 1,8 milioni di euro), mentre ad una verifica che abbiamo fatto presso il dirigente per

le spese di giustizia del distretto della corte d'appello di Bologna risulta che questa percentuale è invertita: secondo quanto dichiarato dal dirigente in questione il Ministero ha trasferito al tribunale di Bologna solo il 25 per cento di quanto richiesto; ci viene segnalato anche che negli ultimi anni la dimensione delle esigenze finanziarie per questa voce è rapidamente cresciuta, quasi raddoppiata, e si stima per gli ultimi anni intorno ai 5 milioni di euro.

Una crescita così rilevante, d'altro canto, segnala come le cifre fornite dallo stesso sottosegretario Alberti Casellati con riferimento agli stanziamenti aggregati più recenti siano largamente insufficienti a coprire il debito e l'ammontare degli oneri derivanti dall'istituto in questione. Quindi, risulta abbastanza problematica la tenuta di tale istituto ed abbastanza preoccupanti appaiono lo stato di conoscenza e la diffusione dei dati da parte del Ministero. Pertanto, con l'interpellanza oggi in discussione chiediamo che vengano indicati dati analitici riferiti ai principali fori italiani, con specifico riferimento alle spese relative al patrocinio a carico dello Stato.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha facoltà di rispondere.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, con l'interpellanza urgente in discussione l'onorevole Vassallo chiede chiarimenti relativamente ai dati forniti in occasione della risposta, resa lo scorso 13 maggio, all'atto di sindacato ispettivo n. [2-00703](#) presentato dallo stesso deputato.

In questa sede mi limiterò, pertanto, a fornire i chiarimenti richiesti acquisiti tramite il Dipartimento per gli affari di giustizia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, riportandomi per gli ulteriori aspetti di carattere generale a quanto in precedenza già rappresentato.

Ritengo opportuno, in primo luogo, segnalare che la gestione delle spese di giustizia del tribunale di Bologna non coincide con quella della medesima corte d'appello. Trattasi, infatti, di due gestioni del tutto autonome e separate in quanto al tribunale di Bologna compete il pagamento delle spese di giustizia liquidate dal tribunale stesso e di quelle liquidate dalle sezioni distaccate presenti nel circondario; alla corte d'appello, invece, compete il pagamento delle spese liquidate dagli altri uffici ricompresi nel suo distretto.

Va tenuto in conto, inoltre, che a Modena è stato individuato un ulteriore funzionario delegato competente per il pagamento delle spese liquidate nel circondario. Posso precisare, peraltro, che i dati comunicati dal Dipartimento per gli affari di giustizia sono stati desunti da quelli periodicamente inviati dallo stesso tribunale di Bologna, il quale, al pari degli altri uffici giudiziari, inoltra periodicamente al Ministero il preventivo di spesa e il consuntivo sulla base delle disposizioni impartite dalle amministrazioni ai fini dell'assegnazione di fondi e del monitoraggio della spesa sostenuta.

Ciò premesso, con specifico riferimento al tribunale di Bologna, il competente dipartimento ha riconfermato quanto già rappresentato in occasione della risposta precedente e in particolar modo che, per fare fronte a tutte le spese di giustizia dell'anno 2009, sono stati accreditati al predetto tribunale 1 milione e 380 mila euro a fronte delle esigenze rappresentate, in via preventiva, per periodi quadrimestrali, dallo stesso ufficio, per circa 1 milione e 830 mila euro corrispondenti, dunque, al 75 per cento del fabbisogno richiesto.

Deve poi aggiungersi che il consuntivo di spesa comunicato dal tribunale in questione, in relazione a tutte le spese di giustizia, ammonta a circa 2.097.853 euro e, di essi, 1 milione e 623 mila euro devono riferirsi al patrocinio a spese dell'erario.

Per quanto riguarda, invece, la gestione delle spese di giustizia relativa alla corte d'appello di Bologna, alla quale compete il pagamento delle spese liquidate dai tribunali del distretto diversi da quelli appartenenti al circondario di Bologna e Modena, il cui pagamento, come sopra precisato, viene eseguito rispettivamente dal tribunale di Bologna e dal tribunale di Modena, segnalo che, a fronte di un fabbisogno di 6 milioni e 800 mila euro, rappresentato in via preventiva, sono state accreditate risorse per 4 milioni e 400 mila euro, pari a circa il 65 per cento, in linea con le assegnazioni fatte, nei limiti della disponibilità di bilancio, alle altre corti d'appello.

Si deve rilevare, infatti, al riguardo che i fondi disponibili nell'anno 2009 sono stati pari a circa 500 milioni di euro, mentre è stata registrata una spesa effettiva di circa 680 milioni di euro. Le risorse disponibili hanno permesso, pertanto, di coprire il 70 per cento circa della spesa sostenuta dagli uffici giudiziari e le assegnazioni di fondi sono state disposte in base a parametri che tengono anche conto della spesa sostenuta negli anni precedenti e della capacità di spesa degli uffici giudiziari strettamente connessa a fattori organizzativi.

Per tali motivi, possono registrarsi degli scostamenti nelle associazioni operate in favore dei diversi uffici che, comunque, hanno coperto le spese liquidate fino agli inizi del mese di settembre.

La corte d'appello di Bologna, in relazione ai soli uffici per i quali esegue il pagamento, ha comunicato, all'inizio del corrente anno, un debito complessivo relativo al 2009 di circa 1 milione e mezzo di euro. Tale importo, come è noto, è da riferire a tutte le spese di giustizia: patrocinio a spese dell'erario, perizie, consulenze, custodie e via dicendo, in quanto sul capitolo 1360 (spese di giustizia) sono stanziati indistintamente le risorse per il pagamento di tutte le attività processuali ad esso afferenti.

Con riferimento, poi, ai tribunali indicati dagli onorevoli interroganti, depositerò presso la Presidenza una tabella riportante i dati trasmessi dagli uffici giudiziari in questione, avente ad oggetto la spesa effettivamente sostenuta. Come già anticipato, tali dati vengono forniti per periodi corrispondenti al quadrimestre in una fase successiva a quella in cui sono state formulate le previsioni di spesa, sempre su base quadrimestrale. La tabella consente di individuare i dati relativi alla spesa complessiva sostenuta per tutte le spese di giustizia, ivi compresa quella relativa al patrocinio a spese dello Stato, i dati di spesa relativi al solo patrocinio, nonché il debito formatosi nell'anno 2009 per tutte le spese di giustizia, ivi compreso il patrocinio a spese dello Stato.

Non è possibile precisare, per ogni singolo tribunale, quanta parte del debito comunicato sia riferibile ai compensi spettanti a tale titolo agli avvocati, in quanto le somme accreditate ai funzionari delegati sul capitolo 1360 afferiscono indistintamente al pagamento di tutte le spese di giustizia (difensori, periti, consulenti, custodi, eccetera).

Tuttavia, su base nazionale, il debito per prestazioni rese nell'ambito del patrocinio può essere stimato, in via approssimativa, in 30 milioni di euro circa in quanto, come verrà chiarito in seguito, la spesa ad esso relativa rappresenta circa la metà della spesa complessiva sostenuta dagli uffici giudicanti.

In sintesi, ed in linea più generale, posso comunicare che la spesa complessiva registrata nell'anno 2009 per tutte le spese di giustizia (capitolo 1360) è stata pari a circa 680 milioni di euro. La spesa aggregata a livello nazionale registrata nell'anno 2009 per il solo patrocinio a spese dell'erario è stata di circa 130 milioni di euro.

Voglio sottolineare, inoltre, che il debito per spese di giustizia relativo all'anno 2008 può ritenersi estinto, in quanto nel corso del 2009 sono stati stanziati da parte del Ministero dell'economia fondi straordinari pari a circa 270 milioni di euro destinati all'estinzione di debiti pregressi.

Il debito complessivo formatosi nell'anno 2009 è di circa 180 milioni di euro. Detto debito comprende anche l'importo relativo alle intercettazioni telefoniche, poiché nell'anno 2009 dette spese erano anch'esse allocate nel capitolo 1360.

A partire dall'anno 2010 le spese per le intercettazioni vengono invece imputate al capitolo 1363 «Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni».

Ad ogni modo, tenuto conto che il debito formatosi nell'anno 2009 per le spese riguardanti intercettazioni telefoniche è di circa 70 milioni di euro, il debito per le spese di giustizia dell'anno 2009, ad eccezione delle spese per intercettazioni, è di circa 110 milioni di euro. Detto importo è rappresentato per circa 60 milioni da spese liquidate dai soli uffici giudicanti (tribunali) e non ancora pagate per carenza di fondi. Di questi 60 milioni, si può stimare che circa 30 milioni siano rappresentati da compensi liquidati ai difensori a titolo di patrocinio a spese dello Stato (e non ancora pagati), in quanto la spesa per il patrocinio rappresenta circa la metà della spesa complessivamente sostenuta dagli uffici giudicanti.

Come già segnalato in occasione della precedente risposta, non è possibile quantificare le spese relative alle prestazioni già rese dai difensori a tale titolo, in assenza della liquidazione dell'autorità giudiziaria, l'iscrizione della stessa nel registro delle spese pagate dall'erario ed il successivo invio per il pagamento al funzionario delegato per le spese di giustizia.

Il debito formatosi nell'anno 2009 potrà essere soddisfatto non appena verranno assunti, così come avvenuto per i debiti maturati fino all'anno 2008, provvedimenti di autorizzazione delle spese che hanno ecceduto gli ordinari stanziamenti di bilancio, con conseguente assegnazione dei fondi necessari.

Posso, comunque, rassicurare l'interrogante che per consentire il pagamento dei debiti relativi all'anno 2009 il Ministero della giustizia ha intrapreso presso il Ministero dell'economia e delle finanze ogni possibile iniziativa volta a reperire i fondi necessari.

Peraltro, sulle problematiche evidenziate, il Ministero dell'economia e delle finanze ha confermato che per le spese e gli onorari dei difensori e dei consulenti tecnici poste a carico del capitolo di spesa n. 1360 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è stato previsto uno stanziamento pari a 328.332.480 euro per l'anno finanziario 2010. Sempre sul capitolo 1360, con decreto di variazione di bilancio n. 25425 registrato dalla Corte dei Conti il 25 giugno ultimo scorso, ai sensi dell'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009, sono stati assegnati per l'anno in corso ulteriori fondi in termini di competenza e di cassa per un importo di 1.032.363 euro.

Inoltre, con decreto di variazione di bilancio n. 51444 registrato dalla Corte dei Conti il 17 agosto 2010, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'anno in corso sono stati assegnati ulteriori fondi in termini di competenza e di cassa per un importo di 10 milioni di euro.

Nel concludere, non posso che confermare all'interpellante che con l'inizio del nuovo anno finanziario il Ministero della giustizia, nel rispetto del principio di annualità e di competenza della legge di bilancio, ha iniziato ad accreditare ai funzionari delegati i fondi necessari per il pagamento delle spese relative all'anno 2010.

Tabella 1 – Situazione finanziaria dei principali Tribunali italiani (2009)

Tribunale	Spese di giustizia (totale, incluso patrocinio)	Spesa per il solo patrocinio	Debito residuo totale (2009)
Bologna	2.100.000	1.600.000	500.000
Cagliari	4.370.000	3.200.000	800.000
Firenze	3.287.000	2.100.000	800.000
Milano	13.200.000	8.550.000	2.500.000
Napoli	8.000.000	2.850.000	1.200.000
Torino	3.800.000	2.700.000	600.000
Catanzaro	1.500.000	900.000	100.000
Catania	5.300.000	2.800.000	1.100.000
Palermo	9.300.000	4.700.000	1.200.000
Venezia	800.000	400.000	250.000
Bari	2.250.000	1.300.000	650.000
Roma	16.700.000	7.700.000	2.500.000
Treviso	n.d.	n.d.	n.d.

Replica

[SALVATORE VASSALLO](#). Signor Presidente, data la mole di dati che ci è stata oggi fornita sarà necessario un ulteriore approfondimento e, quindi, mi limito per ora a ringraziare il sottosegretario per la risposta molto analitica e naturalmente assumo con favore la dichiarazione che nei prossimi anni vi sarà una copertura del debito non appena sarà stato precisamente definito il relativo ammontare sulla base dei documenti relativi alla liquidazione delle attività svolte dagli avvocati che offrono il patrocinio a spese dello Stato. Mi riservo di studiare con attenzione tutti i dati che ci sono stati forniti ed eventualmente di continuare l'approfondimento in altra forma e in una sede ulteriore o attraverso una ulteriore interpellanza.